

MASSIME CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2019

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 gennaio 2019, n. 1

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Mancato accertamento di una responsabilità disciplinare - Accoglimento del ricorso.

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, art. 9, art. 20, comma 2, art. 21, comma 5.

*Non vi è nell'Ordinamento dei Dottori Commercialisti – diversamente da altri Ordinamenti professionali quale l'Ordinamento forense (si veda art. 68 del Codice Deontologico Forense vigente) – una norma che impedisca al professionista di assumere incarichi professionali nei confronti di ex clienti. E' anzi previsto, nel rispetto dei principi generali di integrità, onestà e correttezza che “il professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali” (art. 20, comma 2 del Codice Deontologico del 9 aprile 2008, applicabile nel caso di specie *ratione temporis*) e solo nei confronti dei propri attuali clienti il professionista ha il divieto di “perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente (art. 21, comma 5, del Codice Deontologico del 9 aprile 2008). Né tale divieto potrebbe desumersi da una norma deontologica – quale è quella contestata nel caso di specie al professionista (art. 9 del Codice Deontologico) – che pone in via generale un dovere di indipendenza del professionista.*

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 gennaio 2019, n. 2

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 gennaio 2019, n. 3

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Collegio di Disciplina – Formazione - dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni venti – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

L'esenzione dall'obbligo formativo comporta la dimostrazione da parte del professionista dello stato di "grave malattia" tale da determinare l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi e deve essere richiesta tempestivamente all'Ordine di appartenenza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 gennaio 2019, n. 4

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio di Disciplina – Formazione - dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni trenta –

Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Presunta motivazione di esonero dall’obbligo formativo per permanenza all’estero costituente causa di “forza maggiore” - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell’interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell’illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell’obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

Il trasferimento volontario della propria residenza all’estero non può essere equiparato ad un avvenimento straordinario e imprevedibile che configura l’esistenza di una “causa di forza maggiore”.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 gennaio 2019, n. 5

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 1 di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese.

Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censura su nullità della decisione - Rigetto del ricorso.

Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 25;

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 55, comma 3.

La mancanza nella decisione impugnata dell’indicazione del domicilio dell’incolpato, di una puntuale disamina dello svolgimento del procedimento e di una esposizione dei fatti, nel caso di specie sostituita da un semplice richiamo agli atti del procedimento, non è tale da determinare la nullità della decisione stessa se risulta dagli atti del procedimento che ogni aspetto relativo alle incolpazioni è stato portato a conoscenza dell’incolpato e lo stesso ha avuto modo di esplicitare il proprio diritto di difesa.

Per effetto dell’art. 55, comma 3 del D. Lgs. n. 139 del 2005 il Consiglio di Disciplina Nazionale ha il potere dovere di entrare nel merito dei “fatti” e delle “circostanze” così – sempre che il procedimento avanti all’Organo di disciplina territoriale si sia validamente svolto nel rispetto delle regole essenziali sul giusto procedimento e, tra esse, prima di tutte, quelle del contraddittorio – da confermare, aggravare o ridurre la sanzione. Ne deriva che oggetto del giudizio del Consiglio di

Disciplina Nazionale non è solo l'atto ma anche il rapporto o meglio il comportamento asseritamente illecito dell'incolpato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 gennaio 2019, n. 6

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria.

Esposti nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Omissione della fase dibattimentale del procedimento - Accoglimento del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, artt. 9, 12, 14, 25.

Una delibera di apertura del procedimento disciplinare che precisa che la contestazione viene formulata in riferimento alla segnalazione o all'esposto ricevuto e sintetizza le ragioni delle contestazioni contiene ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, la "indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare".

Nel caso in cui l'Organo di disciplina territoriale decida il procedimento all'esito della fase istruttoria omettendo la fase dibattimentale, il provvedimento assunto risulta invalido per la grave lesione del diritto di difesa dell'incolpato.

La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti adottati dal ricorrente né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati, e sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 gennaio 2019, n. 7

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone.

Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censura su irregolare verbalizzazione della seduta consiliare - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 13, comma 4, 49.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Non vi è alcuna norma di legge o di regolamento che impone di trascrivere nei verbali delle sedute consiliari in modo puntuale e rigoroso le domande formulate all'incolpato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 gennaio 2019, n. 8

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pierluigi Coccia; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Indagine giudiziaria a carico di un professionista – Applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con terzi - Apertura di un procedimento disciplinare – Revoca del divieto di comunicazione con terzi e autorizzazione allo svolgimento di attività professionale – Sospensione cautelare dall'esercizio della professione sino alla cessazione della misura cautelare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Revoca della misura cautelare e obbligo di firma – Dichiarazione di cessazione dell'efficacia della sospensione cautelare.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 53;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 10.

Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare la gravità dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero avere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

Mentre nel caso di sospensione cautelare facoltativa (primo comma dell'art. 53 D. Lgs. n. 139 del 2005) la valutazione sulla gravità del fatto deve essere svolta dal Consiglio o Collegio di Disciplina dell'Ordine territoriale nel caso di sospensione cautelare obbligatoria (secondo comma dell'art. 53 cit.) la valutazione sulla gravità dei fatti viene invece compiuta in via preventiva dal legislatore. Il Consiglio o Collegio di Disciplina, accertata la sussistenza del presupposto di applicazione della norma deve dunque limitarsi a "comunque disporre" la sospensione del professionista dall'esercizio della professione.

L'obbligo di firma, pur rientrando tra le misure cautelari personali coercitive non è propriamente una delle "misure cautelari privative della libertà" nel senso indicato nel provvedimento impugnato quale presupposto per il perdurare della sospensione cautelare dallo stesso disposta.

La circostanza che l'applicazione automatica della misura cautelare sia connessa ad un impedimento, sia pure di carattere giuridico, all'esercizio della stessa, riflette la ratio della norma espressa dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 139 del 2005 che fa riferimento a sentenze di interdizione dall'esercizio della stessa, impedimento che non in ogni provvedimento cautelare si ravvisa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2019, n. 9

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Processo penale a carico di un professionista - Applicazione di misura cautelare - Apertura del procedimento disciplinare – Applicazione della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per mesi dodici – Annullamento della misura cautelare nel processo penale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Revoca della sospensione cautelare - Archiviazione del procedimento disciplinare – Dichiarazione di rinuncia al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

Codice di procedura civile, art. 100.

La revoca del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse al ricorso, nel caso di specie espressamente manifestato dal professionista con l'atto di rinuncia al ricorso.

L'interesse ad agire è una condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione della stessa ma, altresì, fino al momento del passaggio in decisione del procedimento (art. 100 c.p.c. applicabile anche al processo amministrativo). Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

Non sussiste alcun interesse all'annullamento di un provvedimento già eliminato dal mondo giuridico e si verifica la carenza di interesse alla decisione ogni qualvolta intervenga una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa.

Si ravvisa cessazione della materia del contendere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera soddisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2019, n. 10

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pierluigi Coccia; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì – Cesena.

Segnalazione nei confronti di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione nei confronti del Presidente del Consiglio di Disciplina – Rigetto dell'istanza – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale avente ad oggetto l'istanza di ricusazione – Seconda impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale avente ad oggetto il provvedimento disciplinare – Riunione dei ricorsi - Rigetto dei ricorsi.

Codice di procedura civile, art. 51;
D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 13, comma 4.

E' applicabile ai Consiglieri di Disciplina il comma 2 dell'art. 51 c.p.c. relativo alla astensione di carattere discrezionale "per gravi ragioni di convenienza". Infatti, il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (art. 6) si limita a prevedere che "i componenti del Consiglio di Disciplina che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli artt. 51 e 52 c.p.c. e stabilisce che i Consiglieri possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina; mentre l'art. 51 della legge professionale (D. Lgs. n. 139 del 28.6.2005) si limita ad imporre che "i membri del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'art. 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.... sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio".

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2019, n. 11

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;
Codice Deontologico, art. 8;
Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18;
D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 12 e 29.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

Spetta in via esclusiva ai Consigli Territoriali, nell'esercizio delle loro attribuzioni, l'attività di valutazione e verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti oltre che la valutazione delle circostanze che riguardano tale adempimento, mentre al Consiglio Nazionale ed al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non è riconosciuta alcuna competenza rispetto a tale attività di verifica e valutazione, né dal D. Lgs. n. 139 del 2005, né dal Regolamento sulla formazione professionale continua.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2019, n. 12

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Esposto nei confronti di un professionista – Comportamenti illeciti tenuti nell'esercizio di una curatela fallimentare - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni sessanta – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccessività della sanzione irrogata - Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, artt. 28 e 30;

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, art. 15, commi 1 e 4.

Il Curatore fallimentare è soggetto non solo ad una responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare suscettibile di provocare la revoca del suo incarico ma, altresì, ad una responsabilità disciplinare da parte del suo Ordine professionale di appartenenza in caso di infrazioni disciplinari.

Il comportamento di un Curatore fallimentare che avvii nei confronti di Colleghi azioni suscettibili di nuocere alla loro reputazione senza avere, preventivamente, attentamente valutato la fondatezza delle medesime, costituisce una responsabilità disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2019, n. 13

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara.

Mancato versamento dei contributi di iscrizione all'Albo – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione per morosità per un anno – Persistenza della morosità – Cancellazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Mancato rispetto delle forme del procedimento disciplinare - Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 54, comma 1;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11/12 novembre 2009, art. 8, comma 2, art. 10, comma 2, art. 12, comma 3, art. 25.

Il procedimento di sospensione per morosità e di successiva cancellazione dell'iscritto deve svolgersi nel rispetto delle forme del procedimento disciplinare, che prevedono: la notifica all'incolpato “a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale con avviso di ricevimento ” della delibera con cui viene esercitata l'azione disciplinare, la convocazione dell'incolpato tramite “raccomandata con avviso di ricevimento”, la comunicazione all'incolpato della delibera di fissazione dell'udienza dibattimentale “a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento, la notificazione della decisione all'incolpato “a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento”.

L'ordinaria diligenza impone all'organo di disciplina territoriale che non sia riuscito a recapitare all'incolpato una raccomandata postale o un messaggio di posta elettronica certificata di svolgere indagini sull'indirizzo anche di residenza del professionista o di fare riferimento alla procedura prevista dal Codice di procedura civile per il caso di irreperibilità del destinatario (art. 140 c.p.c.) o per il caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2019, n. 14

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Sentenze di condanna penali a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Mancato accertamento di una responsabilità disciplinare - Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 49.

La responsabilità disciplinare è autonoma e distinta rispetto alla responsabilità penale. Le due responsabilità sono infatti fondate su presupposti differenti ed aventi una funzione diversa: l'una, quella disciplinare, è finalizzata a far rispettare regole interne di alta rilevanza etica e comportamentale, volte a preservare il funzionamento e l'organizzazione dell'Ordinamento di appartenenza, l'altra, quella penale, a tutelare valori dell'intera collettività a fronte di violazioni di maggiore offensività.

L'accertamento di una responsabilità disciplinare non può prescindere da una valutazione dell'Ordine che abbia riguardo alla gravità dei fatti commessi e alla loro rilevanza disciplinare.

L'organo di disciplina territoriale non può fondare l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato sulla sola esistenza di una pena accessoria – nel caso di specie interdizione perpetua dai pubblici uffici – senza contestare al professionista il rilievo deontologico dei fatti per cui era stato avviato il procedimento penale. Le contestazioni avrebbero dovuto essere fondate su fatti accertati dal giudice penale, di cui nel caso di specie non si è fatto invece cenno nella delibera di apertura del procedimento disciplinare e rispetto ai quali l'incolpato non ha avuto modo di difendersi.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 marzo 2019, n. 15

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Primo Collegio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia.

Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Lievi disattenzioni nell'esecuzione dell'incarico professionale che non assumono rilievo deontologico - Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Non qualsiasi irregolarità nell'esecuzione dell'incarico professionale ha rilievo sul piano deontologico – disciplinare. Nel caso si tratti di lievi disattenzioni che non hanno arrecato danni alle parti, la condotta può non avere rilievo deontologico.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 marzo 2019, n. 16

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio.

Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Richiamo con invito ad attenersi per il futuro al Codice Deontologico – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;
Regolamento contenente il Codice delle sanzioni Disciplinari, art. 5, comma 3.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 marzo 2019, n. 17

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;
Codice Deontologico, art. 8;
Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 marzo 2019, n. 18

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Inchiesta giudiziaria a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento in attesa dell’esito del giudizio penale – Pronuncia di sentenza di condanna - Riavvio del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale dell’11/12 novembre 2009, art. 24;

C.P.P., art. 653, comma 1 bis.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell’interesse pubblico che governa l’esercizio della professione, il rispetto di un livello di diligenza tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell’intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di condanna fa stato, ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis, C.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all’accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell’incolpato in ordine alla loro commissione.

La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti adottati dal ricorrente né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l’avvenuto esame dei motivi prospettati, e sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 marzo 2019, n. 19

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Inchiesta giudiziaria a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento in attesa dell’esito del giudizio penale – Pronuncia di sentenza di condanna - Riavvio del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

Regolamento per la ripartizione delle funzioni disciplinari e amministrative emanato ai sensi dell’art. 8, comma 8, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 15 maggio 2013 del Ministero della Giustizia, art. 7, commi 2 e 3;

D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 29, lett. i), 55 e 56;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11/12 novembre 2009, art. 19;

Legge n. 87 dell'11 marzo 1953, art. 23.

Le norme di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento attuativo per la ripartizione delle funzioni disciplinari e amministrative vanno interpretate nel senso che i procedimenti disciplinari a suo tempo aperti dagli uscenti Consigli degli Ordini territoriali devono essere assegnati non più agli attuali Consigli degli Ordini, ai quali non spetta più la competenza in ambito disciplinare, bensì ai Consigli di disciplina attualmente in carica.

L'apertura di un procedimento penale a carico di un professionista interrompe il termine di prescrizione dell'azione disciplinare avente ad oggetto i medesimi fatti per cui è iniziata l'azione penale. In questo caso l'effetto interruttivo permane per tutto il tempo di durata del processo penale e solo al suo esito, e cioè al momento del passaggio in giudicato della sentenza, inizia a decorrere, ai sensi dell'art. 2945, 1° comma c.c., un nuovo termine di prescrizione.

Nel procedimento di impugnazione innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale quest'ultimo è chiamato a rivedere interamente la posizione del ricorrente in ambito disciplinare. Tale affermazione deriva da ciò che nel procedimento amministrativo contenzioso che – come quello di specie - segue il modello del ricorso gerarchico (sia pure improprio) è devoluta l'intera controversia (non cioè la mera cognizione di specifici motivi di ricorso). Il procedimento che si instaura a seguito del ricorso gerarchico è dunque destinato a svolgersi sull'intero thema decidendum oggetto del procedimento di prime cure e l'organo – direttamente o indirettamente – sovraordinato a quello che ha emesso l'atto impugnato, esprime la sua decisione esercitando poteri di ampiezza analoga a quella dell'organo che ha emesso la decisione impugnata. Nel caso di specie il ricorso contro l'adozione di una misura disciplinare ha dunque investito l'organo di disciplina nazionale della cognizione dell'intera situazione dedotta nel procedimento e di poteri decisori ampi quanto quelli conferiti dalla legge all'Ordine territoriale di prima istanza.

Al procedimento davanti al Consiglio Nazionale possono accedere non solo argomenti e ragioni nuove ma anche fatti e documenti eventualmente acquisiti d'ufficio dallo stesso Consiglio a fondamento della decisione.

Il procedimento che si svolge avanti al Consiglio di Disciplina Nazionale non ha ad oggetto la legittimità di un atto ma gli addebiti contestati e le conseguenze sanzionatorie e/o cautelari che ne scaturiscono.

E' inammissibile la richiesta al Consiglio di Disciplina Nazionale di sollevare questione di legittimità costituzionale, posto che la medesima è sollevabile solo nel corso di un giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 marzo 2019, n. 20

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestrini; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 21, comma 1.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell’interesse pubblico che governa l’esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell’intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale non è obbligato a sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale. Ed infatti da un lato tale facoltà è concessa all’organo di disciplina territoriale (art. 21, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015). Dall’altro lato, l’azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale. La responsabilità disciplinare ha natura ed origine diversa da quella penale (è retta da norme diverse e distinte e può essere autonomamente accertata – specie quando vi è sufficiente materiale probatorio – senza dovere attendere alcun accertamento penale): si tratta di due responsabilità separate, fondate su presupposti differenti e aventi una funzione diversa: l’una, quella disciplinare, finalizzata a far rispettare regole interne di alta rilevanza etica e comportamentale, volte a preservare il funzionamento e l’organizzazione dell’Ordinamento di appartenenza; l’altra, quella penale, a tutelare valori dell’intera collettività a fronte di violazioni di maggiore offensività. D’altro canto, il procedimento disciplinare è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazioni di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 139 del 2005); la responsabilità penale discende invece dalla violazione di una norma di diritto penale dell’ordinamento giuridico interno.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 marzo 2019, n. 21

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Ernesto Quinto; c. Secondo Collegio del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.

Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina

Nazionale – Censura su mancata previsione di punibilità del tentativo di illecito deontologico – Censura su mancata produzione di un danno - Rigetto del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 2;
Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 5 e 11.

Non è rilevante che un professionista abbia solo tentato una condotta illecita senza realizzarla poiché sia il Codice Deontologico che il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale sanzionano comportamenti sia dolosi che colposi.

Anche comportamenti che non hanno determinato danni e che per loro natura non possono determinarli sono passibili di sanzione disciplinare se consistono in violazioni di precetti dettati dal Codice Deontologico della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 marzo 2019, n. 22

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.

Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Mancato accertamento di una responsabilità disciplinare - Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 49, comma 1.

La responsabilità disciplinare è autonoma e distinta rispetto alla responsabilità penale. Le due responsabilità sono infatti fondate su presupposti diversi ed hanno una funzione diversa, l'una, quella disciplinare, è finalizzata a far rispettare regole interne di alta rilevanza etica e comportamentale volte a preservare il funzionamento e l'organizzazione dell'Ordinamento di appartenenza, l'altra quella penale, a tutelare valori dell'intera collettività a fronte di violazioni di maggiore offensività.

Non può ritenersi che la scelta difensiva del professionista di avvalersi dell'istituto della prescrizione in un processo penale in cui sia coinvolto costituisca, di per sé sola, lesione all'immagine della professione. Di conseguenza la predetta scelta processuale non configura di per sé un comportamento deontologicamente rilevante.

La decisione disciplinare deve essere fondata su un corretto accertamento di una responsabilità disciplinare del professionista per i fatti contestati al momento dell'avvio del procedimento disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 marzo 2019, n. 23

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un mese – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccessività della sanzione irrogata - Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell’interesse pubblico che governa l’esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell’intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

Laddove la prestazione professionale sia stata regolarmente svolta, come nel caso di specie, e nessun danno sia stato arrecato ad alcuno, una sanzione più grave rispetto a quella della censura appare sproporzionata.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 aprile 2019, n. 24

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestrini; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli.

Inadempimento dell’obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per giorni diciotto – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccezione sulla mancata indicazione nel verbale dell’udienza dibattimentale delle dichiarazioni rese dal ricorrente - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell’interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

La circostanza che le dichiarazioni rese dall'incolpato nel corso dell'udienza dibattimentale non siano trascritte nel verbale dell'udienza dibattimentale ma in un "verbale di audizione" distinto comunque presente all'interno del fascicolo del procedimento e a cui il verbale dell'udienza dibattimentale fa espressamente riferimento e rinvia costituisce una irregolarità formale che non è idonea ad incidere sulla validità e sulla piena efficacia della fase dibattimentale del procedimento disciplinare: ciò che rileva ai fini del corretto svolgimento di tale fase del procedimento è, per quanto interessa, che il professionista sia posto in grado di rendere le sue dichiarazioni "a difesa" degli addebiti mossi e che le stesse dichiarazioni siano verbalizzate e conservate all'interno del fascicolo disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 aprile 2019, n. 25

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pierluigi Coccia; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Inchiesta giudiziaria a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale – Pronuncia di sentenza irrevocabile di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico del professionista – Riavvio del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per il periodo di un anno e sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censura su difetto di motivazione - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11/12 novembre 2009, art. 24;

C.P.P., artt. 445 c. 1 bis e 653 c. 1 bis.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di patteggiamento fa stato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 445 c. 1 bis e 653 c. 1 bis C.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei

fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

La congruità della motivazione della decisione va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte, senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e sinteticamente le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 aprile 2019, n. 26

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Ernesto Quinto; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Inchiesta giudiziaria a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale – Pronuncia di sentenza irrevocabile di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico del professionista – Riavvio del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per il periodo di un anno e sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Censura su difetto di motivazione - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11/12 novembre 2009, art. 24;

C.P.P., artt. 445 c. 1 bis e 653 c. 1 bis.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di patteggiamento fa stato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 445 c. 1 bis e 653 c. 1 bis C.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

La congruità della motivazione della decisione va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte, senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una

motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e sinteticamente le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 aprile 2019, n. 27

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inchiesta giudiziaria a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Pronuncia di sentenza irrevocabile di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico del professionista – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 49 e 55;
C.P.P., art. 653 c. 1 comma.

L'atto qualificato come "ricorso" ed indirizzato all'organo di disciplina di secondo grado può essere considerato un atto di impugnazione avverso la delibera disciplinare dell'organo di disciplina territoriale pur in assenza di una formale richiesta di riforma del provvedimento impugnato.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di condanna fa stato, ai sensi dell'art. 653 c. 1 comma C.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 aprile 2019, n. 28

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Esposto a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Il professionista ha l'obbligo di "fare chiarezza" - al momento dell'assunzione dell'incarico e nel corso dell'esecuzione dello stesso - sull'oggetto e sul valore economico della sua attività professionale, specie nel caso in cui - come nel caso di specie - tale valore fosse stimato in modo considerevole.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 aprile 2019, n. 29

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina.

Segnalazione nei confronti di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un mese – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Richiesta di applicazione di circostanze attenuanti - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Regolamento contenente il Codice delle Sanzioni Disciplinari, art. 9.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Non possono applicarsi le circostanze attenuanti previste dall'art. 9 del Codice delle Sanzioni Disciplinari quando il professionista non abbia dimostrato che il suo inadempimento è derivato da un "errore in buona fede" e quando non si sia adoperato per riparare tempestivamente le conseguenze del suo comportamento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 aprile 2019, n. 30

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina.

Esposto nei confronti di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tredici – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censura su difetto di motivazione - Rigetto del ricorso.

Regolamento sull'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, artt. 9 e 25; D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49.

La congruità della motivazione della decisione va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte, senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e sinteticamente le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

Una contestazione disciplinare può avere ad oggetto diverse norme deontologiche nel caso in cui un unico comportamento violi, sotto aspetti diversi seppur connessi, i precetti contenuti in diverse disposizioni del Codice Deontologico. Non appare dunque illegittima una contestazione che riguardi da un lato l'art. 6, comma 3 del Codice che disciplina il dovere di integrità del professionista nell'adempimento delle sue obbligazioni e dall'altro lato l'art. 8, comma 6 del Codice Deontologico che prescrive un dovere più specifico di competenza e diligenza nella esecuzione della prestazione professionale, qualificandola sulla base della "prassi professionale" e dei "principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale".

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI

ESPERTI CONTABILI

16 aprile 2019, n. 31

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 aprile 2019, n. 32

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio Disciplina Sezione Prima del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo.

Processo penale a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento in attesa dell'esito del giudizio penale – Pronuncia di sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - Riavvio del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censura sulla mancanza di firma digitale sul provvedimento notificato - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 2;

C.P.P., artt. 445 c. 1 bis e 653 c. 1 bis.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di patteggiamento fa stato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 445 c. 1 bis e 653 c. 1 bis C.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

L'art. 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato il 18/19 marzo 2015 prevede che i provvedimenti disciplinari devono essere notificati all'incolpato "a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario", mentre non richiede che il provvedimento disciplinare sia firmato digitalmente in caso di trasmissione telematica, né tantomeno una tale previsione è prevista a pena di nullità del provvedimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n. 33

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pierluigi Coccia; c. Prima Sezione del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni quaranta – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 29, comma 1, lett. i);

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico art. 8.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n. 34

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Terza Sezione del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo formativo – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 29, comma 1, lett. i);

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico art. 8.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n. 35

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Terza Sezione del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 29, comma 1, lett. i);

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico art. 8.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

La convinzione di aver assolto l'obbligo formativo non può giustificare il comportamento del professionista che abbia omissso di conseguire il numero minimo di crediti formativi.

Il professionista ha l'obbligo di curare il proprio aggiornamento professionale attestando al proprio Ordine di appartenenza l'attività formativa svolta e conservando la documentazione utile a verificare lo svolgimento dell'attività formativa minima richiesta.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n. 36

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per centoventi giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omissi dal professionista nel periodo formativo considerato.

Il professionista che intenda giustificare il mancato assolvimento dell'obbligo formativo in conseguenza dello stato di malattia deve dimostrare di avere interrotto l'attività professionale e deve presentare al proprio Ordine di appartenenza l'istanza di esonero dall'obbligo formativo, che deve pervenire “senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero” (art. 6, comma 2, del Regolamento del 2015).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n.37

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale -- Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7

Codice Deontologico art. 8

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

La formazione professionale continua è una attività formativa qualificata che deve essere svolta per mezzo di eventi formativi accreditati ed attestati dall'iscritto al proprio Ordine professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n. 38

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Alessandro Clò; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

Esposto a carico di un professionista per lo svolgimento di attività professionale in un periodo di sospensione e per il rilascio di una dichiarazione non veritiera - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale -- Censura su invalidità della notifica della decisione eseguita per mezzo della posta elettronica certificata - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 26;

D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005, artt. 4 e 6.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

La validità della trasmissione e ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna: è infatti la ricevuta di avvenuta consegna che fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e che certifica il momento della consegna tramite un testo leggibile dal mittente contenente i dati di certificazione.

La circostanza che un messaggio di posta elettronica certificata sia stato archiviato nella casella "spam" (posta indesiderata) di un professionista non è idonea ad inficiare la validità della notifica. Rientra infatti nel dovere di diligenza di un soggetto titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata il controllo del regolare funzionamento della sua casella e dei messaggi ricevuti, ancorché archiviati nella casella di posta indesiderata.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n. 39

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni dieci – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1 ,4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

La richiesta di esenzione dall'obbligo formativo deve essere presentata alla Segreteria del proprio Ordine di appartenenza senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n. 40

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pierluigi Coccia; c. Terzo Collegio di Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Interruzione non continuativa dell'attività professionale - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4 ,5 e 18;

Regolamento attuativo della formazione professionale continua approvato dall'Ordine di Bassano del Grappa l'11 giugno 2009, art. 8, comma 1.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

Ai fini della esenzione dall'obbligo formativo o della riduzione del relativo obbligo, è necessario il requisito della continuità dell'interruzione dell'attività professionale che deve essere legato ad una circostanza (malattia, assenza dall'Italia ecc.) che effettivamente escluda la possibilità di esercizio dell'attività professionale. Non si vede infatti come potrebbe essere esentato dallo svolgimento dell'obbligo formativo un professionista che, seppur malato o assente per alcuni periodi dall'Italia, svolga, sia pure ad intermittenza, attività professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n. 41

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Ricorso intempestivo – Dichiarazione di irricevibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 55;

D.M. 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4;

Nel caso in cui il ricorso sia presentato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della delibera che si intende impugnare - stabilito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 e dagli artt. 1 e 4 del D.M. 15 febbraio 1949- deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n. 42

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccezione omessa audizione del Consiglio dell'Ordine territoriale in fase dibattimentale – Difetto di motivazione - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare, procedura semplificata del 20/21 maggio 2015, artt. 4, comma 5, 6, comma 2.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

Non rileva, ai fini della sussistenza dell'obbligo formativo, il tipo di attività esercitata dal professionista. La formazione professionale continua è infatti un obbligo previsto nei confronti di tutti gli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili indipendentemente dall'attività effettivamente svolta, dall'ammontare del fatturato e dalla ripartizione dei redditi professionali.

L'audizione del Presidente dell'Ordine territoriale o di un suo delegato in fase dibattimentale è solo eventuale – nel caso in cui il Presidente o il delegato siano presenti – ed in ogni caso la censura sulla mancata audizione non può essere sollevata dal professionista coinvolto nel procedimento disciplinare ma solo dal Consiglio dell'Ordine territoriale.

La congruità della motivazione della decisione va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte, senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente, né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e sinteticamente le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n.43

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento dell'obbligo formativo da parte di un iscritto nell'Elenco speciale dei non esercenti - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per ventisei giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Ricorso proposto nella giornata di lunedì e scadenza del termine di proposizione nella giornata di domenica – Difetto di motivazione - Applicazione del Regolamento contenente il Codice delle Sanzioni disciplinari - Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 55;

D.M. 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4;

Codice procedura civile art. 155, comma 4;

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18;

Regolamento contenente il Codice delle sanzioni disciplinari, art. 15, comma 5;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare, procedura semplificata del 20/21 maggio 2015, art. 6, comma 2.

E' tempestivo un ricorso proposto nella giornata di lunedì se il relativo termine per la proposizione scadeva nella precedente giornata di domenica.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

Per coloro che sono iscritti nell'Elenco speciale dei non esercenti la violazione dell'obbligo formativo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La congruità della motivazione della decisione va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte, senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente, né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e sinteticamente le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n.44

Presidente e Relatore Fabrizio Franchi; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per trentanove giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Particolarità della situazione personale / familiare dell'incolpato - Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 29, comma 1, lett. i);

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale non ha competenza a decidere sulle istanze di esonero dall'obbligo formativo, che devono essere presentate dai professionisti alle segreterie dei loro Ordini di appartenenza.

Nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 55, u.c., del D. Lgs. n. 139 del 2005, il Consiglio di Disciplina Nazionale può riesaminare i fatti e valutare le circostanze riformando la sanzione disciplinare irrogata dall'organo di disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n. 45

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Ernesto Quinto; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Mancata notifica del verbale di audizione - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 29, comma 1, lett. i);

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare, procedura semplificata del 20/21 maggio 2015, artt. 7.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

L'organo di disciplina territoriale non è tenuto a notificare al professionista incolpato unitamente alla decisione il verbale della propria audizione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n.46

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni venti – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 29, comma 1, lett. i);

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare, procedura semplificata del 20/21 maggio 2015, artt. 6, comma 2.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

La congruità della motivazione della decisione va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte, senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente, né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e sinteticamente le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 maggio 2019, n. 47

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni trenta – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 29, comma 1, lett. i);
D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;
Codice Deontologico, art. 8.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

La formazione professionale continua è un'attività qualificata che si realizza mediante lo svolgimento di una formazione professionale "accreditata".

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 giugno 2019, n. 48

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pier Luigi Coccia c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Esposto a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censure su mancato rinvio dell'udienza dibattimentale, erronea formulazione del verbale di decisione e mancata osservanza del termine per l'audizione istruttoria - Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due anni.

Regolamento sull'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, artt. 11, 14, 19;

DPR n. 322 del 22 luglio 1998, art. 3, comma 3 bis.

Regolamento recante il Codice delle Sanzioni disciplinari, art. 8, comma 3.

La mancata osservanza del termine per l'audizione istruttoria, nel caso in cui la stessa si sia regolarmente tenuta con il professionista, non si riverbera in un vizio della decisione finale.

L'art. 3, comma 3 bis del DPR n. 322 del 22 luglio 1998 afferma che gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni sono anche obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. Pertanto, una volta riconosciuto da parte del professionista di avere predisposto le dichiarazioni, lo stesso aveva anche l'obbligo di trasmetterle. Vero è che un orientamento della giurisprudenza (Cass. n. 13138 del 16 giugno 2014) esclude il rilievo del predetto comma 3 bis nei rapporti tra commercialista e cliente, ma ciò non toglie che esso stabilisca un obbligo del commercialista da rispettare nei rapporti con il fisco.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento recante il codice delle sanzioni disciplinari, è considerata violazione molto grave, per la quale può essere disposta la sanzione della radiazione, anche la reiterazione di più e diversi comportamenti, che manifestano, nel loro complesso, un comportamento professionale non consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione e non rispondente ai doveri di lealtà nei confronti di clienti e dell'Ordine di appartenenza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 giugno 2019, n. 49

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censura su irregolare svolgimento della fase istruttoria del procedimento disciplinare - Accoglimento del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato il 18/19 marzo 2015, art. 11, comma 1;

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 49.

La fase istruttoria del procedimento disciplinare è finalizzata all'acquisizione delle notizie e dei documenti ritenuti utili per la decisione. Non si realizza tuttavia in tale fase del procedimento l'attività istruttoria vera e propria nella quale trova piena attuazione il diritto al contraddittorio nella formazione della prova, attività che viene invece svolta nel corso della successiva fase dibattimentale del procedimento disciplinare.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

La dimostrazione da parte del professionista di avere comunicato tempestivamente al proprio cliente l'approssimarsi della scadenza del pagamento di determinati adempimenti fiscali, trasmettendogli delega per il relativo versamento, esclude la responsabilità disciplinare del professionista.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 giugno 2019, n. 50

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Esposto a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un mese – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Il professionista deve adoperarsi, all'atto del conferimento dell'incarico, per ottenere l'accettazione da parte del cliente del preventivo di spesa proposto.

Nel caso in cui il professionista si trovi a dover svolgere prestazioni aggiuntive rispetto a quelle preventivate, è onere dello stesso, nel rispetto dei doveri deontologici, ragguagliare il cliente del valore aggiuntivo delle prestazioni che si accinge a svolgere e della necessità delle stesse, al fine di renderlo edotto dell'impegno economico complessivo che si troverà a sostenere.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 giugno 2019, n. 51

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestrini; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Esposto a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccessività della sanzione disciplinare irrogata - Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 49 e 55;

D.M 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4.

I motivi di censura formulati per la prima volta in una memoria presentata oltre il termine di proposizione dell'impugnazione previsto nell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 e negli artt. 1 e 4 del D.M. 15 febbraio 1949 non possono essere esaminati in quanto intempestivi.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

L'art. 3, comma 3 bis del DPR n. 322 del 22 luglio 1998 afferma che gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni sono anche obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. Pertanto, una volta riconosciuto da parte del professionista di avere predisposto le dichiarazioni, lo stesso aveva anche l'obbligo di trasmetterle. Vero è che un orientamento della giurisprudenza (Cass. n. 13138 del 16 giugno 2014) esclude il rilievo del predetto comma 3 bis nei rapporti tra commercialista e cliente, ma ciò non toglie che esso stabilisca un obbligo del commercialista da rispettare nei rapporti con il fisco.

Nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 55, u.c., del D. Lgs. n. 139 del 2005, il Consiglio di Disciplina Nazionale può riesaminare i fatti e valutare le circostanze riformando la sanzione disciplinare irrogata dall'organo di disciplina territoriale.

L'incertezza sui limiti dell'incarico ricevuto e l'assenza di danni patrimoniali arrecati al cliente attenuano la responsabilità disciplinare del professionista.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 giugno 2019, n. 52

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Ernesto Quinto c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania.

Mancato pagamento dei contributi di iscrizione nell'Albo – Avvio di un procedimento per la sospensione per morosità – Pagamento dei contributi – Archiviazione del procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Codice procedura civile, art. 100.

L'interesse ad agire è una condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione della stessa ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento (art. 100 c.p.c. applicabile anche al processo amministrativo). Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto e attuale, alla realizzazione di un vantaggio materiale e morale.

Il professionista non ha interesse a richiedere l'annullamento di un provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare in quanto alcun pregiudizio può allo stesso derivare dall'adozione di tale provvedimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 giugno 2019, n. 53

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno.

Segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per anni due – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Mancata contestazione dei fatti al momento dell'apertura del procedimento disciplinare - Accoglimento del ricorso.

Regolamento sull'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 9.

Il procedimento disciplinare può avere ad oggetto unicamente i fatti e le norme di legge e deontologiche contestate al professionista al momento della sua apertura rispetto alle quali l'incolpato ha modo di difendersi.

Tra le funzioni cui assolve la delibera di apertura del procedimento disciplinare vi è quella di individuare il "thema decidendum" del procedimento disciplinare. La delibera deve contenere tutte le indicazioni necessarie per salvaguardare i diritti e le garanzie difensive dell'incolpato, pertanto, deve essere succintamente motivata con l'indicazione delle contestazioni dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, l'indicazione delle norme di legge o del Codice Deontologico che si ritengano possano essere state violate. Le predette indicazioni sono infatti indispensabili per porre il professionista in condizione di potersi difendere e sono pertanto richieste a pena di nullità.

Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine territoriale non può contestare al professionista in fase dibattimentale una violazione deontologica che, seppur relativa ad un fatto indicato in un provvedimento già presente agli atti, non era stata espressamente contestata al professionista al momento dell'avvio del procedimento disciplinare, né nel corso dell'istruttoria, né attraverso l'integrazione del capo di incolpazione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 giugno 2019, n. 54

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 55, ultimo comma.

Nel caso in cui alcune delle violazioni contestate al professionista al momento dell'apertura del procedimento disciplinare non siano accertate, il Consiglio di Disciplina Nazionale, nell'esercizio dei poteri riconosciuti dall'art. 55 u.c. D. Lgs. n. 139 del 2005 può irrogare al professionista una sanzione più lieve di quella comminata dall'organo di disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 giugno 2019, n. 55

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara.

Esposto a carico di un professionista – Archiviazione immediata del fascicolo disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'"interessato", per cui deve intendersi il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

Gli esponenti possono fare valere la eventuale lesione delle loro posizioni giuridiche soggettive davanti all'Autorità giudiziaria mentre il procedimento disciplinare davanti agli organi di disciplina costituiti presso gli Ordini professionali non è finalizzato alla tutela delle predette posizioni giuridiche soggettive ma ad assicurare da parte degli iscritti il rispetto delle norme deontologiche dell'Ordine professionale a tutela della dignità della professione e dell'Ordine stesso. L'esposto di soggetti che lamentano la violazione di quelle norme svolge la funzione di mettere a conoscenza l'organo di disciplina di fatti che possono assumere rilievo ai fini sopra indicati, non anche la funzione di tutela dei diritti, rimessa, come detto all'Autorità giudiziaria.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 giugno 2019, n. 56

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare - Archiviazione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'"interessato", per cui deve intendersi il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

Gli esponenti possono fare valere la eventuale lesione delle loro posizioni giuridiche soggettive davanti all'Autorità giudiziaria mentre il procedimento disciplinare davanti agli organi di disciplina costituiti presso gli Ordini professionali non è finalizzato alla tutela delle predette posizioni giuridiche soggettive ma ad assicurare da parte degli iscritti il rispetto delle norme deontologiche dell'Ordine professionale a tutela della dignità della professione e dell'Ordine stesso. L'esposto di soggetti che lamentano la violazione di quelle norme svolge la funzione di mettere a conoscenza l'organo di disciplina di fatti che possono assumere rilievo ai fini sopra indicati, non anche la funzione di tutela dei diritti, rimessa, come detto all'Autorità giudiziaria.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 giugno 2019, n. 57

Presidente f.f. e Rel. Vito Montanaro c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Esposto a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 luglio 2019, n. 58

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 1 Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Esposto a carico di un professionista – Archiviazione immediata del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'"interessato", per cui deve intendersi il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 luglio 2019, n. 59

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio.

Rinvio a giudizio di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Pronuncia di sentenza di condanna – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi ventiquattro – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censura su omessa motivazione - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49.

Regolamento contenente il Codice delle Sanzioni Disciplinari, art. 10.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro

sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte, senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti adottati dal ricorrente, né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati, e sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 luglio 2019, n. 60

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina – Affari Generali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza.

Sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

C.P.P. artt. 445 comma 1 bis e 653 comma 1 bis.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di patteggiamento divenuta definitiva fa stato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 445 c. 1 bis e 653 c. 1 bis C.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 luglio 2019, n. 61

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta.

Sentenza di condanna a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi nove – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 49 e 50;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 25.

L'affermazione di una responsabilità disciplinare non può prescindere dall'accertamento da parte dell'organo disciplinare dei fatti contestati al momento dell'avvio del procedimento disciplinare, oltre che dalla valutazione della loro rilevanza disciplinare.

Una delibera che si limiti ad affermare che i – nel caso di specie non meglio specificati - fatti addebitati al professionista configurino abusi e fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale non contiene i requisiti previsti dall'art. 25 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

La delibera del Consiglio/Collegio di Disciplina territoriale deve essere fondata sull'autonomo accertamento dei fatti e sulla corretta valutazione di una responsabilità disciplinare del professionista e deve contenere, tra l'altro, una adeguata esposizione della motivazione che ha condotto alla irrogazione della sanzione disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 luglio 2019, n. 62

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Coinvolgimento di un professionista in una inchiesta giudiziaria – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo professionale – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale- Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 49 e 50, comma 6.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 luglio 2019, n. 63

Presidente e Relatore Fabrizio Franchi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Coinvolgimento di un professionista in una inchiesta giudiziaria – Apertura di un procedimento disciplinare – Sentenza di condanna a carico del professionista - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per anni due – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 luglio 2019, n. 64

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Archiviazione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'interessato, per cui deve intendersi il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero portatore del pubblico interesse.

La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 luglio 2019, n. 65

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Locri.

Mancato pagamento dei contributi di iscrizione all'Albo per diversi anni– Apertura di procedimenti per la sospensione per morosità – Provvedimenti di sospensione per morosità – Avvio di procedimenti disciplinari per la cancellazione – Pagamento dei contributi – Revoca dei provvedimenti di sospensione per morosità e dei provvedimenti di apertura dei procedimenti per la cancellazione – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 55 e 29, lett. i);
Codice procedura civile, art. 100.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha competenza a decidere le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti aventi natura disciplinare, mentre non ha competenza a decidere sulla richiesta di ispezione degli Organi territoriali, richiesta che deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

L'interesse ad agire è una condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione della stessa ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento (art. 100 c.p.c. applicabile anche al processo amministrativo). Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto e attuale, alla realizzazione di un vantaggio materiale e morale.

Si verifica la carenza di interesse alla decisione ogni qualvolta intervenga una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa.

Si ravvisa cessazione della materia del contenere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera soddisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2019, n. 66

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pier Luigi Coccia c. Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como.

Segnalazione nei confronti di un professionista per l'esistenza di due procedimenti penali a suo carico – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare – Definizione dei procedimenti penali e riavvio del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per anni uno – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censura su regolare convocazione per l'udienza dibattimentale - Accoglimento del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11/12 novembre 2009, art. 12, commi 3 e 4.

In caso di mancata regolare convocazione dell'incolpato per l'udienza dibattimentale si verifica la grave violazione del diritto di difesa del medesimo che conduce all'annullamento del procedimento disciplinare e del provvedimento disciplinare conclusivo di tale procedimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2019, n. 67

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni c. Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

Coinvolgimento di un professionista in una inchiesta giudiziaria – Apertura di un procedimento disciplinare – Pronuncia di sentenza di condanna a carico del professionista - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattordici – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Omessa motivazione della delibera disciplinare - Accoglimento del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 24.

La motivazione di una delibera disciplinare deve essere tale da consentire all'incolpato di prendere conoscenza del percorso logico e giuridico che ha condotto all'adozione del provvedimento disciplinare e di poter esplicitare, rispetto a tale percorso, il proprio diritto di difesa; la stessa motivazione deve fare riferimento agli addebiti mossi all'incolpato e non semplicemente rinviare ai "fatti descritti in sentenza" e deve valutare la riferibilità degli stessi alle violazioni disciplinari contestate al ricorrente.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2019, n. 68

Presidente e Relatore Fabrizio Franchi c. Collegio n. 2 Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni trenta – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7

Codice Deontologico art. 8

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2019, n. 69

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Enrico Maria Sequi c. Collegio n. 1 Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa.

Esposti a carico di un professionista per appropriazione di somme – Apertura di un procedimento disciplinare – Pronuncia di sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato il 18/19 marzo 2015, art. 9, commi 5 e 6;

D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 49 e 56.

Il termine ordinario di 18 mesi previsto per la conclusione del procedimento disciplinare può essere prorogato, in caso di esigenze di accertamenti istruttori, dal Consiglio o Collegio di Disciplina nel rispetto dell'unico termine di natura perentoria (qualificato dalla norma "improrogabile") di trenta mesi.

Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare non decorre nel caso in cui si iniziata, a carico dell'incolpato, un procedimento penale e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso; ne consegue che il nuovo termine prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza penale è divenuta definitiva, rimanendo invece irrilevante la data in cui l'organo disciplinare ha notizia della definitività del procedimento penale.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2019, n. 70

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco c. Collegio n. 1 Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Procedimenti penali e sentenze di condanna a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per mesi diciotto – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53, primo comma,
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 10, primo comma.

Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare la gravità dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero avere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

La circostanza che determinati reati siano estinti a seguito dell'esito positivo della “messa in prova ai servizi sociali” non esclude la responsabilità deontologica. Semmai è da dire che le sentenze che hanno ritenute accertate le condotte penalmente rilevanti sono suscettibili di produrre effetti sul procedimento disciplinare quanto all'accertamento compiuto, fermo restando che poi tali condotte devono essere valutate sul piano deontologico.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2019, n. 71

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio di Disciplina – Affari Generali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno.

Segnalazione da parte dell'Inps su indebite compensazioni da parte di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per mesi sei – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53, primo comma,
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 10,
primo comma.

Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare la gravità dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero avere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

Le irregolarità compiute da un professionista nella gestione della propria contabilità per un valore economico ritenuto di non elevata entità non assumono il carattere della "gravità" necessario ai fini dell'applicazione di una misura cautelare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 ottobre 2019, n.72

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giorgio Luchetta c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia.

Esposto a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei – Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccessiva gravosità della sanzione disciplinare - Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 art. 49.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Costituisce un'attenuazione della responsabilità del professionista l'aver tempestivamente riparato il danno arrecato oppure l'essersi attivato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del proprio operato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2019, n. 73

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro c. Collegio n. 2 del Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni cinque – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Omessa convocazione per il dibattimento - Accoglimento del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 6;

Codice di procedura civile, artt. 51 e 52;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, procedura semplificata, artt. 3 e 4.

Sono inammissibili le istanze di ricusazione che riguardino l'intero Collegio. L'istituto della ricusazione può infatti essere adoperato per contestare l'imparzialità di singoli componenti del Collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l'idoneità a decidere.

I Regolamenti per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non escludono che componenti dei Consigli di Disciplina siano iscritti all'Albo professionale interessato ma garantiscono la serenità della decisione dell'organo disciplinare imponendo agli stessi di astenersi o prevedendone la ricusazione nel caso di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.

La delibera conclusiva del procedimento disciplinare deve essere annullata nel caso in cui l'incolpato non abbia ricevuto una regolare convocazione per il dibattimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2019, n. 74

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestri c. Secondo Collegio del Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni centosessanta – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per novanta giorni.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2019, n. 75

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino c. Collegio n. 2 del Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un mese – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dichiarazione di rinuncia al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

Codice di procedura civile, art. 306;

D. Lgs. n. 104 del 2010, art. 84.

L'atto di rinuncia al ricorso manifesta il venir meno dell'interesse del professionista al ricorso. Ne deriva che in analogia alle norme che disciplinano la rinuncia agli atti nel processo civile e in quello amministrativo (art. 306 c.p.c. e art. 84 D. Lgs. n. 104 del 2020) il venir meno dell'interesse al ricorso determina l'estinzione del procedimento.

Nel caso in cui non vi siano nel procedimento altre parti costituite non è richiesto che la rinuncia agli atti del ricorrente sia accettata o che vi sia una non opposizione alla stessa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2019, n. 76

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Ernesto Quinto c. Collegio n. 3 del Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo.

Esposto a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un mese – Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 artt. 49.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di diligenza tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Il professionista deve usare, nell'esecuzione del suo incarico professionale, la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale e deve illustrare al cliente gli eventuali rischi connessi al mancato adempimento dei propri doveri. In caso di assoluta impossibilità nell'esecuzione del mandato professionale per colpa del cliente – impossibilità che non è stata dimostrata nel caso di specie - il professionista deve rinunciare con tempestività al suo incarico professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 settembre 2019, n. 77

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Alessandro Clò c. Collegio n. 1 del Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Apertura a carico di un professionista di un procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione del Presidente del Collegio di Disciplina – Rigetto dell'istanza di ricusazione da parte del Collegio di Disciplina – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Annullamento della delibera di rigetto dell'istanza di ricusazione.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale 18/19 marzo 2015, art. 6.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale la competenza a decidere le istanze di ricusazione è riconosciuta al Consiglio di Disciplina Territoriale anche quando il procedimento è assegnato ad un Collegio di Disciplina e l'istanza riguarda un membro del Collegio.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 ottobre 2019, n. 78

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Alessandro Clò c. Collegio n. 3 del Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari.

Mancato pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine da parte di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare – Provvedimento di sospensione per morosità dall'esercizio della professione – Pagamento delle quote - Revoca del provvedimento – Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale avverso il provvedimento di sospensione – Dichiarazione di cessata materia del contendere.

Codice di procedura civile, art. 100.

L'interesse ad agire è una condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione della stessa ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento (art. 100 c.p.c. applicabile anche al processo amministrativo). Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto e attuale, alla realizzazione di un vantaggio materiale e morale.

Si verifica la carenza di interesse alla decisione ogni qualvolta intervenga una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 ottobre 2019, n. 79

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco c. Collegio n. 3 del Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Situazione di incompatibilità a carico di un professionista – Trasmissione di una autocertificazione non veritiera - Rimozione della situazione di incompatibilità – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre – Impugnazione tardiva al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dichiarazione di irricevibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 55, comma 1;

D.M. 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4.

Il ricorso proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della delibera impugnata deve essere dichiarato irricevibile.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 ottobre 2019, n. 80

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. V Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Sentenza di condanna a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Natura dell’organo di disciplina territoriale - Rigetto del ricorso.

Regolamento sull’esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 18;
D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 29, lett. i).

L’organo di disciplina territoriale è un collegio imperfetto proprio perché il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale prevede che le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio/Collegio.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale non ha natura giurisdizionale come il Consiglio Nazionale Forense in sede disciplinare, ma ha natura amministrativa: l’art. 29, lett. i), del D. Lgs. n. 139 del 2005 stabilisce che il Consiglio Nazionale “decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell’Ordine in materia di iscrizione nell’Albo e nell’elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare”. Pertanto, al Consiglio di Disciplina Nazionale non si applicano le norme sulla composizione degli organi giurisdizionali collegiali.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 ottobre 2019, n. 81

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio B del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Inadempimento dell’obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell’interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell’illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell’obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 ottobre 2019, n. 82

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giorgio Luchetta c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Sentenze di condanna a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 49 e 56.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell’interesse pubblico che governa l’esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell’intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Le valutazioni dell’organo disciplinare devono avere ad oggetto i fatti contestati in sede penale e non la mera circostanza che siano stati avviati procedimenti penali.

Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell’incolpato, per i medesimi fatti, un procedimento penale e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso. Ne consegue che il nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza penale è divenuta definitiva, rimanendo invece irrilevante la data in cui l’organo disciplinare ha notizia della definitività del procedimento penale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 ottobre 2019, n. 83

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino c. Secondo Collegio del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi.

Inadempimento dell’obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per quaranta giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Richiesta di “sollevamento” dell’Organo di disciplina territoriale per il mancato rispetto del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare - Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per venti giorni.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale

obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

L'inidoneità della valutazione svolta sulla gravità dell'illecito disciplinare non può determinare il "sollevamento" dell'organo disciplinare, né dimostrare una sua incapacità.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 ottobre 2019, n. 84

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Coinvolgimento del professionista in una inchiesta giudiziaria – Applicazione a carico del professionista della duplice misura cautelare degli arresti domiciliari - Apertura del procedimento disciplinare – Annullamento di una delle misure degli arresti domiciliari – Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per mesi trenta - Riforma di una delle misure degli arresti domiciliari con la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di ragioniere commercialista per la durata di un anno - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccezione di nullità della notifica effettuata a mezzo di posta elettronica certificata in ragione della misura degli arresti domiciliari - Accoglimento parziale del ricorso con conferma della sospensione cautelare fino alla data indicata nel provvedimento cautelare penale.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53, secondo comma,
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 10, secondo comma.

Non può sostenersi l'invalidità di notifiche eseguite a mezzo di posta elettronica certificata in ragione del fatto che il professionista si trovi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari neanche nel caso in cui il provvedimento cautelare vieti al professionista di avere contatti con estranei del suo nucleo familiare. E' infatti onere del professionista far comunicare da un suo familiare o dal legale la modifica o la cessazione dei domicili a suo tempo comunicati all'Ordine professionale per le comunicazioni inerenti alla professione. In mancanza di tali comunicazioni, le notifiche effettuate dall'Ordine professionale devono ritenersi valide.

Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio o Collegio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista, ma deve valutare la gravità dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero assumere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

Nel caso di sospensione cautelare obbligatoria prevista dal secondo comma dell'art. 53 D. Lgs. n. 139 del 2005 la valutazione sulla gravità dei fatti viene compiuta in via preventiva dal legislatore. Il

Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale, accertata la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma, deve limitarsi a “comunque disporre” la sospensione del professionista dall’esercizio della professione.

La sospensione cautelare disposta ai sensi del secondo comma dell’art. 53 D. Lgs. n. 139 del 2005 non ha ragione di essere mantenuta, una volta che l’incolpato non sia più sottoposto ad alcuna misura cautelare o interdittiva, salva la comminazione di una sospensione cautelare ai sensi del comma 1 dello stesso art. 53.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 ottobre 2019, n.85

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestri c. Primo Collegio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste.

Rinvio a giudizio di una tirocinante – Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale – Sentenza di condanna a carico della tirocinante – Prosecuzione del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tredici – Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei.

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, art. 4;

Codice Deontologico del 17 dicembre 2015, art. 3;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 artt. 49.

Le norme del Codice deontologico si applicano anche, in quanto compatibili, ai tirocinanti.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell’interesse pubblico che governa l’esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell’intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Costituisce una attenuante della responsabilità disciplinare la valutazione, sul piano dell’elemento psicologico, della condotta del professionista, all’epoca dei fatti giovane praticante, che abbia agito nella vicenda con colpa consistita nell’aver creduto di compiere atti non penalmente rilevanti, indotta a ciò da altre persone e/o collaboratori ritenuti più esperti e affidabili.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 ottobre 2019, n. 86

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca c. Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Coinvolgimento del professionista in una inchiesta giudiziaria – Applicazione a carico del professionista della misura degli arresti domiciliari - Apertura del procedimento disciplinare – Revoca della misura cautelare - Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per mesi quindici - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53, secondo comma,

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 10, secondo comma.

Nel caso di sospensione cautelare obbligatoria prevista dal secondo comma dell'art. 53 D. Lgs. n. 139 del 2005 la valutazione sulla gravità dei fatti viene compiuta in via preventiva dal legislatore. Il Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale, accertata la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma, deve limitarsi a “comunque disporre” la sospensione del professionista dall'esercizio della professione.

La misura della sospensione cautelare obbligatoria prevista nel secondo comma dell'art. 53 D. Lgs. n. 139 del 2005 non può essere disposta in assenza di applicazione di misura cautelare o interdittiva.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 novembre 2019, n. 87

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Maria Sequi; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Imputazione di un professionista per il reato di usura - Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale – Sentenza di condanna a carico del professionista – Pronuncia a carico del professionista di ulteriore sentenza di patteggiamento per reato di ricettazione – Apertura di un secondo procedimento disciplinare – Riunione dei procedimenti disciplinari - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 art. 49

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di

moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 novembre 2019, n. 88

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestrini c. Sezione A del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli.

Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici – Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 55, comma 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 11, comma 2.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale ai sensi dell'art. 55, comma 3, D. Lgs. n. 139 del 2005 ha il potere – dovere di rivalutare integralmente i fatti e le circostanze dedotte nel procedimento e il suo provvedimento si sostituisce alla delibera impugnata, sia che accolga sia che respinga il ricorso.

Il termine di 20 giorni tra la data dell'audizione istruttoria e la data della convocazione per la stessa ha natura ordinatoria.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 novembre 2019, n. 89

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

Sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici – Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

C.P.P., artt. 444, 445 c. 1 bis e 653 c. 1 bis.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di diligenza tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di patteggiamento fa stato - ai sensi del combinato disposto degli artt. 445 c. 1 bis e 653 c. 1 bis C.p.p. - nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 novembre 2019, n. 90

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Deposizione resa da un professionista in un giudizio civile - Segnalazione al Consiglio dell'Ordine - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

Codice Deontologico artt. 5 e 11.

Il comportamento di un professionista che nel corso di una deposizione testimoniale dichiara di non ricordare fatti di cui non conserva memoria – nel caso di specie fatti di molti anni prima di rilevante complessità – non è tale da assurgere a comportamento rilevante sul piano disciplinare, non costituendo di per sé una violazione dei doveri di comportamento professionale, né un comportamento contrario all'interesse pubblico, né altra violazione di legge o deontologica.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 novembre 2019, n. 91

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Ernesto Quinto; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania.

Esposto a carico di un professionista – Archiviazione immediata del fascicolo disciplinare – Istanza di riesame dell'esponente - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

Regolamento sull'esercizio della funzione disciplinare territoriale artt. 7, ultimo comma, 8 e 9.

L'archiviazione immediata e l'apertura del procedimento disciplinare sono due provvedimenti che possono essere adottati, in via alternativa, all'esito della fase propedeutica dell'azione disciplinare.

L'organo disciplinare non può assumere prima un provvedimento di archiviazione immediata ed adottare poi successivamente, per i medesimi fatti già oggetto del primo provvedimento ed in assenza di una procedura di legittimo e congruamente motivato auto-annullamento del provvedimento di archiviazione, un atto di apertura del procedimento disciplinare senza incorrere nel vizio dell'eccesso di potere e violazione di legge.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 novembre 2019, n. 92

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno.

Esposto a carico di un professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Conclusione del procedimento disciplinare oltre sessanta mesi dopo la sua apertura - Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

Regolamento sull'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11-12 novembre 2009, art. 8, commi 7 e 8.

Se di regola i termini di conclusione di un procedimento amministrativo devono essere considerati come ordinatori, i termini massimi previsti per la conclusione dei procedimenti disciplinari sono da ritenere perentori in quanto posti a tutela dei principi di garanzia e certezza della sollecita definizione dei procedimenti stessi nel rispetto del canone di ragionevolezza dei tempi di irrogazione delle sanzioni.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 novembre 2019, n.93

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per venticinque giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censura sulla mancata terzietà dei membri del Collegio di Disciplina Territoriale - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7

Codice Deontologico art. 8

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5 e 18

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 51, comma 1

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 6, comma 1

Codice di procedura civile artt. 51 e 52.

Eventuali motivi di ricusazione dei membri dell'organo di disciplina territoriale devono essere sollevati tempestivamente nel corso del procedimento disciplinare attraverso la formulazione di una istanza di ricusazione.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 novembre 2019, n. 94

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sedici giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'ODCEC di Roma – Difetto di competenza del Consiglio di Disciplina Nazionale.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 29, comma 1, lett. i) e art. 55.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale non ha la competenza a trattare e decidere il ricorso proposto solo dinanzi al Consiglio di Disciplina Territoriale e non anche al Consiglio Nazionale così come previsto dall'art. 29, comma 1, lett. i) e dall'art. 55 del D.Lgs. n. 139/05.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 novembre 2019, n. 95

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per trentatré giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7

Codice Deontologico art. 8

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 dicembre 2019, n. 96

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Coinvolgimento del professionista in una inchiesta giudiziaria – Applicazione a carico del professionista della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in orario compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per mesi diciotto - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53, secondo comma;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 10, secondo comma.

Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare la gravità dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero avere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

Nel caso di sospensione cautelare obbligatoria prevista dal secondo comma dell'art. 53 D. Lgs. n. 139 del 2005 la valutazione sulla gravità dei fatti viene compiuta in via preventiva dal legislatore. Il Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale accertata la sussistenza dei presupposti di

applicazione della norma deve limitarsi a “comunque disporre” la sospensione del professionista dall’esercizio della professione.

L’automatismo nell’applicazione della misura cautelare previsto dal secondo comma dell’art. 53 D. Lgs. n. 139 del 2005 (e dal secondo comma dell’art. 10 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale) cessa quando il provvedimento cautelare disposto dal giudice penale si “autoqualifica” come compatibile con l’esercizio della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 dicembre 2019, n. 97

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Utilizzo da parte di un professionista di un timbro di formato circolare simile al sigillo professionale su atti del Tribunale - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso

Regolamento sull’uso del sigillo personale identificativo degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato dal Consiglio Nazionale il 1° ottobre 2008, artt. 3, 4 primo comma e 13.

L’utilizzo da parte di un professionista di un timbro di formato circolare simile al sigillo professionale apposto su atti presentati al Tribunale al fine di siglarli, non assume rilevanza sul piano deontologico – disciplinare, in quanto non costituisce violazione del Regolamento sull’uso del sigillo identificativo degli iscritti approvato dal Consiglio Nazionale il 1° ottobre 2008 laddove il suddetto timbro non sia stato usato per realizzare forme di pubblicità ingannevole, né abbia cagionato in alcun modo danno a terzi, né sia stato utilizzato per funzioni di certificazione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 dicembre 2019, n. 98

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Applicazione a carico del professionista della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare per quattro anni - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Annullamento in autotutela del provvedimento cautelare – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice procedura civile, art. 100.

L'interesse ad agire è una condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione della stessa ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento (art. 100 c.p.c. applicabile anche al processo amministrativo). Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto e attuale, alla realizzazione di un vantaggio materiale e morale.

Si verifica la carenza di interesse alla decisione ogni qualvolta intervenga una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa.

Si ravvisa la cessazione della materia del contendere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera soddisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 dicembre 2019, n. 99

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio B del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

La scelta della sanzione disciplinare da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 dicembre 2019, n. 100

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

Esposto a carico di un professionista per il mancato compimento delle operazioni di liquidazione di una Società - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per trenta giorni.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 50, comma 5.

La circostanza che il comportamento dell'iscritto non abbia determinato danni a terzi deve essere considerata, nella valutazione della gravità della sua condotta, come attenuante dell'illecito disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 dicembre 2019, n. 101

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni trentatré – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Richiesta di integrazione di crediti formativi - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

In assenza di documentazione attestante lo svolgimento di attività formativa il Consiglio di Disciplina Nazionale non può riconoscere come fondate le richieste del professionista di integrazione di crediti formativi.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 dicembre 2019, n.102

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestrini; c. Secondo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.

Esposto a carico di un professionista - Apertura di un procedimento disciplinare - Archiviazione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'"interessato", per cui deve intendersi il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 dicembre 2019, n. 103

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Ernesto Quinto; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza.

Esposto a carico di un professionista – Archiviazione immediata del fascicolo disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'"interessato", per cui deve intendersi il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 dicembre 2019, n. 104

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Esposto a carico di un professionista – Archiviazione immediata del fascicolo disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'"interessato", per cui deve intendersi il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 dicembre 2019, n. 105

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Esposto a carico di un professionista – Archiviazione immediata del fascicolo disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'"interessato", per cui deve intendersi il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.